

ORDINANZA

sul ricorso 10258-2016 proposto da:

poi scissa, a far data dall'1/1/2016,

mediante la costituzione della 33 S.P.A., in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare, e dell' , in qualità di conduttore e soggetto obbligato, rappresentate e difese dall'Avvocato presso il cui studio a Roma, via Arenula 16, elettivamente domicilia, per procure speciali in calce al ricorso;

.ricorrenti .

contro

rappresentata e

difesa dall'Avvocato e dall'Avvocato presso il cui studio a Roma, via Pacuvio 34, elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del

controricorso; **nonché**

.intimati .

avverso la sentenza n. 687/2016 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 23/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 29/1/2020 dal Consigliere

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica , la

quale ha concluso per l'estinzione del giudizio;

sentito, per il controricorrente, l'Avvocato CHIARA ROMANELLI;

rilevato che le società ricorrenti, con atto sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Condominio controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;

considerato che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

Ric. 2016 n. 10258 - Sez. 2 - PU del 29 gennaio 2020

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della